

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 281**

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Rapa, Giacinti, Giorgini, Micucci, Bissoni, Giancarli

*presentata in data 18 aprile 2019*

-----

DISCIPLINA REGIONALE PER L'ACCESSO  
ALLE SPIAGGE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

—————

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti nella legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno), dell'articolo 13 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) e al fine di incrementare la qualità dell'offerta turistica "pet friendly", promuove e disciplina l'accesso degli animali d'affezione sulle spiagge in modo da contemperare i diversi interessi coinvolti.

**Art. 2**  
*(Spiagge libere)*

1. Per l'accesso degli animali d'affezione sulle spiagge libere restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 3 e 9 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistico-ricreative), garantendo comunque il rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente in materia ed il benessere degli animali medesimi.

**Art. 3**  
*(Spiagge oggetto di concessione demaniale marittima)*

1. I concessionari di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative possono consentire l'accesso e la permanenza degli animali d'affezione nel tratto di arenile a disposizione secondo modalità tali da garantire il contemperamento dei diversi interessi coinvolti ed il rispetto delle disposizioni contenute in questa legge.

**Art. 4**  
*(Spiagge dog- friendly)*

1. Fermo restando il rispetto delle previsioni contenute nel regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), i concessionari di cui all'articolo 3 che, al fine di incrementare la qualità dell'offerta turistica regionale "pet friendly", intendono destinare in tutto o in parte il tratto di arenile a disposizione all'accoglienza dei cani accompagnati, mediante individuazione di un'area appositamente attrezzata, con eventuale utilizzo di uno specchio ac-

queo antistante l'area medesima, presentano entro il 31 marzo di ogni anno al Comune competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con allegata la planimetria dell'area appositamente attrezzata destinata a tali scopi.

2. Nelle spiagge di cui al comma 1 si osservano almeno le seguenti prescrizioni:

- a) l'area attrezzata deve mantenere una distanza minima di 6 metri dalla concessione confinante, tranne l'ipotesi di concessione confinante con spiaggia libera e l'ipotesi di rilascio di dichiarazione di assenso da parte del concessionario confinante;
- b) l'area riservata ai cani deve mantenere una distanza minima dalle eventuali altre aree del medesimo concessionario di almeno tre metri ovvero, in alternativa, essere dotata di apposita recinzione di almeno un metro di altezza;
- c) è consentito l'accesso esclusivamente ai cani identificabili mediante microchip o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente in materia;
- d) il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea copertura assicurativa relativa all'animale, di certificazione sanitaria in corso di validità dalla quale risulti l'esame parassitologico negativo o il trattamento antiparassitario eseguito negli ultimi sessanta giorni ovvero del libretto in corso di validità dal quale risultano eseguite le vaccinazioni nei confronti della rabbia, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi. Gli animali che non risultano in regola con tale documentazione non possono accedere alle zone ad essi riservate. Per i cani provenienti dall'estero resta ferma la normativa europea vigente in materia;
- e) il concessionario è tenuto ad identificare sia il percorso per raggiungere lo specchio acqueo sia la porzione di mare destinata alla balneazione dei cani che deve corrispondere allo specchio acqueo antistante l'area attrezzata per la loro accoglienza;
- f) per raggiungere lo specchio acqueo e per uscirne è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio;
- g) la balneazione dei cani deve avvenire alla presenza in acqua del proprietario o detentore, per evitare il vagare degli animali senza controllo al fine di salvaguardare l'incolumità dell'utenza balneare;
- h) il concessionario deve garantire interventi periodici di pulizia e risanamento della spiaggia e dello specchio acqueo, fermo restando l'ob-

bligato del proprietario o possessore di rimuovere eventuali deiezioni degli animali, compreso l'eventuale strato di sabbia coinvolto, depositandole negli appositi contenitori installati sull'area attrezzata;

- i) le aree attrezzate devono essere provviste di un servizio doccia ad uso esclusivo dei cani e di spazi idonei a consentire in qualsiasi momento agli animali ospitati il riparo dal sole e l'abbeveraggio;
- j) è sempre consentito l'accesso dei cani al guinzaglio preposti all'accompagnamento di persone con disabilità ed ai cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);
- k) è vietato l'accesso dei cani in altre aree della spiaggia destinate ai bagnanti ed attrezzate per particolari scopi quali, a titolo esemplificativo, piscine, docce, attività ludiche e sportive.

**3.** Le informazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono riportate dal concessionario su apposito registro messo a disposizione degli organi di vigilanza.

**4.** Il concessionario con apposita informativa, anche cartellonistica, ha l'obbligo di comunicare ai bagnanti proprietari o detentori dei cani le modalità di accesso e di utilizzo sia dell'arenile sia dello specchio acqueo a disposizione.

**5.** Gli obblighi a carico dei titolari di concessione demaniale marittima sono da intendersi anche a carico degli eventuali affidatari che, ai sensi dell'articolo 45 bis del r.d. 327/1942, gestiscono le attività oggetto della concessione.

**6.** I Comuni competenti per territorio regolamentano, per gli aspetti di competenza, le attività consentite nei tratti di arenile a cui si riferiscono le SCIA di cui al comma 1.

## **Art. 5**

*(Sorveglianza nelle spiagge dog-friendly)*

**1.** Fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 2052 del codice civile, il proprietario o detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere e svolge una costante attività di vigilanza sul cane.

**2.** Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali devono sostare entro il perimetro dell'area attrezzata di cui all'articolo 3 e comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.

**3.** Il proprietario o detentore deve altresì dotarsi di museruola da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali, o su richiesta delle autorità competenti.

4. Il Comune e le autorità di polizia e di vigilanza competenti garantiscono il rispetto delle prescrizioni contenute nel comma 2.

#### **Art. 6**

*(Iniziativa comunali per le spiagge dog-friendly)*

1. I Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei piani particolareggiati di spiaggia, possono prevedere tratti di arenile, appositamente delimitati, da destinare in concessione alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale, con il fine esclusivo di ospitare durante la stagione balneare animali d'affezione accompagnati. Le associazioni gestiscono tali aree a proprie spese, utilizzando fondi resi eventualmente disponibili dai Comuni.

#### **Art. 7**

*(Logo)*

1. Il Comune competente per territorio, previa richiesta ed a seguito della verifica positiva del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, autorizza i concessionari di "spiagge dog-friendly" ad utilizzare apposito logo individuato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

#### **Art. 8**

*(Pubblicizzazione dei servizi e delle modalità di accoglienza)*

1. I Comuni tramettono l'elenco dei tratti di arenile ove è consentito l'accesso degli animali d'affezione alla struttura regionale competente per l'implementazione delle banche dati istituzionali di informazione al turista.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce nei propri siti internet istituzionali un'apposita sezione, da aggiornare con le notizie fornite dai Comuni ai sensi del comma 1, anche attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet degli stabilimenti balneari.

#### **Art. 9**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.